



# COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 2 DEL 05/01/2016

OGGETTO: Ordinanza Sindacale relativa al divieto di utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata in tutto il territorio comunale di Olbia

## IL SINDACO

**PRESO ATTO** della comunicazione trasmessa in data 04/01/2016 prot. PG/2016/88 dall' Azienda Sanitaria Locale n° 2 di Olbia con la quale si evidenzia che dagli esiti delle analisi effettuate dall'Ente Gestore Società Abbanoa S.p.a. sulle acque prelevate in data 29.12.2015 nei punti di consegna “**Olbia Via Toti**”, “**Olbia via Meucci**”, “**Olbia via Tenente Cossu**”, “**Olbia via Polo**” nel Comune di Olbia emerge la NON rispondenza delle acque per il consumo umano per il superamento dei parametri: ALLUMINIO; mentre per il punto di prelievo indicato come “**Olbia via Sardegna**” emerge la NON rispondenza delle acque per il consumo umano per il superamento dei parametri: ALLUMINIO, TORBIDITA', MANGANESE,

**CONSIDERATO** altresì che dalla suddetta nota si evince che l'acqua prelevata non è idonea come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti quando l'acqua rappresenta l'ingrediente principale (minestre, bevande etc), mentre è consentito l'utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l'igiene personale della persona e della casa (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/01);

**PRESO ATTO** che in tutta la rete cittadina è erogata acqua proveniente dal potabilizzatore (AGNATA) e che si ritiene necessario in via precauzionale estendere l'ordinanza a tutto il territorio comunale di Olbia;

**VISTE** le vigenti leggi in materia;

**VISTO** il D.lgs 267/2000 art. 50;

Tutto ciò premesso;

## ORDINA

1. Il divieto dell'utilizzo ai fini alimentari dell'acqua erogata presso il territorio comunale di Olbia in quanto la stessa non è idonea come bevanda e per l'incorporazione negli alimenti quando l'acqua rappresenta l'ingrediente principale (minestre, bevande etc), mentre è consentito l'utilizzo per il lavaggio di verdure, ortaggi, frutta e per l'igiene personale della persona e della casa (provvedimenti concernenti le acque destinate al consumo umano ai sensi del D.Lgs. 31/01);
2. Il presente divieto è valido fino alla comunicazione da parte della ASL n. 2 di Olbia dell'avvenuto ripristino delle condizioni di conformità dell'acqua erogata ai parametri di legge;

## **DISPONE**

Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia:

- al comando di Polizia Municipale,
- alla società Abbanoa Spa sede di Olbia,
- all'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia,
- all'Autorità Portuale,
- alla Sinergest,
- alla GEASAR,
- agli organi di stampa locale,
- al Ced del Comune di Olbia per la pubblicazione al sito istituzionale dell'Ente
- all'ufficio Messi Comunali che provvederà alla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio Comunale.

**Avverso il presente provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna.**

**Il Sindaco  
On. Giovanni Maria Enrico Giovannelli**

Il Responsabile di Procedimento  
**(Geom. Fabio Sanna)**

Atto

firmato

digitalmente